

## **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

### **Articolo 1 ISTITUZIONE**

1. In base a quanto disposto dall'art. 147\* del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali è istituito, nel comune di VAIE, l'organismo individuale di Valutazione.
2. L'organismo individuale di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.

### **Articolo 2 COMPOSIZIONE**

1. L'organo di valutazione è costituito da un esperto in discipline giuridiche, economiche ed organizzative, con particolare riferimento al controllo di gestione e alle tecniche di valutazione.
2. L'organo è supportato da una struttura tecnica costituita dal Segretario Comunale con funzioni di presidente e dai Responsabili di servizio.
3. Il Nucleo è presieduto dal Sindaco quando procede alla assegnazione degli obiettivi allo stesso Segretario Comunale e alla conseguente valutazione dei risultati all'uopo conseguiti.
4. In caso di Segreteria convenzionata la valutazione è attribuita ad ognuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati e incide ciascuna per la quota di partecipazione alla convenzione di segreteria.

### **Articolo 3 NOMINA**

1. La nomina del membro esterno del nucleo di valutazione è effettuata dal Sindaco con apposito decreto.
2. Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ed i revisori dei conti del Comune.

### **Articolo 4 DURATA IN CARICA**

1. L'Organismo individuale di valutazione rimane in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Previa intesa tra diverse Amministrazioni locali, possono essere costituiti organi di valutazione a carattere sovracomunale, la cui composizione sarà definita nella convenzione da stipularsi tra gli enti aderenti

### **Articolo 5 DECADENZA E REVOCA**

1. I componenti dell'Organo di valutazione decadono per cause naturali e per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento.
2. I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
3. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dalla Giunta Comunale, la quale provvede, nella stessa seduta, alla relativa sostituzione.

## Articolo 6

### COMPITI

1. L'organismo individuale di valutazione svolge i seguenti compiti:
  - a) Definisce e propone la metodologia di valutazione delle posizioni, la metodologia di valutazione di risultato e le eventuali modifiche conseguenti alle evoluzioni organizzative e/o normative intervenute. Di essa viene data informazione alle rappresentanze sindacali.
  - b) Esamina gli obiettivi indicati nella proposta del piano dettagliato degli obiettivi predisposta dal Segretario Comunale sotto l'aspetto della validità, della realizzabilità e delle difficoltà degli obiettivi medesimi, proponendone, se del caso, la modifica o l'integrazione.
  - c) Propone la pesatura degli obiettivi alla Giunta Comunale, a cui compete l'approvazione, in coerenza con il valore strategico dalla stessa conferito agli obiettivi.
  - d) Effettua, con i criteri individuati nella metodologia di valutazione, la valutazione dell'attività e dei risultati ottenuti dai responsabili di Servizio e dallo stesso segretario dell'Ente.
  - e) Fornisce a richiesta le attività necessarie per l'espletamento delle procedure di progressione economica.
  - f) Verifica l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e la corretta gestione delle risorse pubbliche.
  - g) Esercita ogni altro compito che gli è assegnato dalla legge e dal presente Regolamento.
2. L'O.I.V. nell'esercizio e per le finalità del controllo, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle strutture dell'ente.
3. L'O.I.V. opera in collaborazione con l'ufficio che cura la gestione del personale e con l'ufficio di ragioneria.

## Articolo 7

### VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. La valutazione di risultato ha per oggetto l'attività svolta dalla singola struttura nell'anno di riferimento.
2. Semestralmente ogni responsabile di servizio relaziona sull'andamento e sullo stato di attuazione dei progetti allo stesso affidati, evidenziando eventuali inconvenienti che potrebbero impedire il conseguimento dell'obiettivo in modo totale o parziale. Per tale adempimento si avvale di reports all'uopo predisposti.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ciascun responsabile di servizio predispone una relazione nella quale sono evidenziati i contenuti del piano di lavoro, articolato per progetti, le criticità e le difficoltà riscontrate nel realizzarlo, anche in relazione alle effettive disponibilità di risorse umane, finanziarie, tecnologiche e, infine, il grado di effettiva realizzazione del piano di lavoro.
4. Sulla base delle suddette relazioni l'Organo di valutazione procede alla valutazione della misura del conseguimento degli obiettivi, secondo i criteri di cui al precedente articolo, approvati dalla Giunta Comunale.
5. L'esito della valutazione, che rappresenta il presupposto per il riconoscimento dell'indennità di risultato ai responsabili di servizio, viene comunicato alla Giunta Comunale e, tramite il Segretario Comunale, ai singoli responsabili i quali, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'esito, possono controdedurre per iscritto. In tal caso la valutazione definitiva viene loro comunicata entro i successivi 10 giorni.

6. La valutazione in ordine alla misura del conseguimento degli obiettivi serve anche ai fini dell'assegnazione della produttività al personale secondo i criteri preventivamente determinati in accordo con le organizzazioni sindacali.

7. Il risultato negativo annuale della gestione, se ripetuto più volte, può comportare, previa controdeduzione degli interessati, la revoca dell'incarico.

8. Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si tiene conto nell'affidamento degli incarichi.

#### Articolo 8 INDENNITÀ

1. Al componente esterno dell'O.I.V. compete una indennità annua determinata con apposito atto del Sindaco.

#### Articolo 9 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.

**\*DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 -TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.**

*Articolo 147*

*Tipologia dei controlli interni*

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.